

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2538

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IOVINO

Modifiche alla disciplina concernente il regime giuridico e l'organizzazione delle università nonché i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

Presentata il 10 giugno 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esistenza di un sistema universitario nazionale fondato su atenei pubblici di medio e di alto livello è fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese che miri, contemporaneamente, al benessere dei propri cittadini e a essere protagonista dello scenario internazionale. Solo lo sviluppo di nuove idee, di moderne tecnologie e di adeguati modelli della società ci permetterà, infatti, di essere all'avanguardia nel campo culturale e scientifico nonché di contrastare eventuali future minacce all'ambiente e alla salute delle persone.

Negli ultimi venti anni la politica ha, purtroppo, operato alcune scelte che si sono dimostrate sbagliate e dannose in quanto hanno sottovalutato l'importanza del settore universitario e della ricerca, operando tagli drastici apparentemente giustificati dall'applicazione di una maggiore meritocrazia nella distribuzione delle ri-

sorse. Se da un lato ciò ha comportato il risanamento dei bilanci di alcuni atenei, punendo comportamenti poco virtuosi o finanche illegittimi, ma sempre a scapito del personale e della ricerca, da un altro lato ha però determinato una scarsità diffusa di risorse a fronte della ricchezza e dello sviluppo di pochi soggetti privilegiati.

Questa difformità e questa scarsità di risorse, evidenziata da tutte le statistiche che mettano a confronto l'Italia con gli altri Paesi europei e occidentali, hanno influito negativamente sia sui ricercatori e sui professori italiani, la cui eccellenza è sempre stata ed è tuttora riconosciuta a livello internazionale, sia sugli studenti che, pur a fronte di servizi spesso non adeguati, sono costretti a pagare tasse sempre più alte a causa delle decisioni degli stessi atenei e delle necessità del sistema.

In questo scenario di tagli e di scarse risorse in nome di una meritocrazia per lo

più aleatoria, gestita da enti e sistemi di valutazione spesso criticabili e criticati, il problema sociale è quello della trasformazione del sistema universitario e della ricerca nazionale che non è più caratterizzato dal lavoro di una comunità costituita dai professori, dai ricercatori e dagli studenti, ma dalla competizione di tutti contro tutti, a danno sia della ricerca e dell'insegnamento sia delle persone e dei territori, specie di quelli che per condizioni socio-economiche risultano già in situazioni difficili.

La presente proposta di legge, quindi, si prefigge, all'articolo 1, di intervenire per bloccare un processo di possibile privatizzazione degli atenei pubblici e per interrompere la deriva che negli anni passati ha portato alla trasformazione del sistema universitario nazionale in un sistema costituito da poche eccellenze e da una mediocrità diffusa, in particolare a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosiddetta « legge Gelmini ».

Agli articoli 2 e 3 si prevedono alcune modifiche nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università in modo che la quota premiale, attribuita in base alla valutazione qualitativa della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sia ridotta e in larga misura sostituita da una quota perequativa assegnata agli atenei meno ricchi, in via di sviluppo e situati in territori caratterizzati da condizioni socio-economiche difficili, come il sud e le aree interne.

Infine, l'articolo 4, intervenendo su alcune disposizioni approvate all'epoca del Governo Monti, impedisce che gli atenei possano aumentare senza alcun limite le tasse a carico degli studenti, ripristinando il limite del 20 per cento della contribuzione studentesca spettante a ogni università rispetto al finanziamento ordinario dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di regime giuridico e di organizzazione delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato

Art. 2.

(Modifica ai criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università relativi alla quota premiale)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: « non inferiore al 7 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 4 per cento ».

2. Il comma 01 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

« 01. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è ripartita tra le università per tre quarti sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quarto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate con cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) ».

Art. 3.

(Modifica ai criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università relativi alla quota perequativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Una quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università pari alla quota di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è ripartita tra le università che ne facciano richiesta in base a progetti finalizzati a potenziare il ruolo della ricerca e dell'alta formazione per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle regioni e dei territori che versino in particolari condizioni di disagio economico e sociale. Tale quota è distribuita tra le università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie, previo parere del Consiglio universitario nazionale e dell'ANVUR. Le eventuali risorse di cui al presente comma non utilizzate sono distribuite tra le università in misura pari alla quota generale del Fondo per il finanziamento ordinario spettante alle stesse ».

Art. 4.

(Modifica ai criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università relativi alla contribuzione studentesca)

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo le parole: « complessivamente disponibili » sono inserite le seguenti: « ad esclusione delle risorse derivanti dalla contribuzione studentesca ».

2. Al comma 265 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: « ripartite » è inserita la seguente: « esclusivamente » e dopo la parola: « statali » sono inserite le seguenti: « che rispet-

tano il limite della contribuzione studentesca stabilito dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 ».

3. I commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqies* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0105520